

elezioni amministrative

A cura
dell'Ufficio
elettorale del Prc

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, delle liste e dei gruppi di
candidati per le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali
Disciplina della campagna elettorale
Rappresentanti di lista

a cura dell'uff. elettorale del prc



INDICE	PAG
Calendario delle operazioni elettorali	2
<u>Parte I</u>	
Procedimento preparatorio delle elezioni. Presentazione delle candidature	
1. Riferimenti normativi	5
2. Introduzione	5
3. Consigli comunali. Elenco dei documenti necessari	8
4. Consigli circoscrizionali. Elenco dei documenti necessari	11
5. Consigli provinciali. Elenco dei documenti necessari	12
Disposizioni valide per tutte le elezioni amministrative	
6. Autenticazione delle sottoscrizioni e di tutta la documentazione	16
7. Termini per la presentazione delle candidature, delle liste e dei gruppi di candidati	16
8. Indicazioni utili	16
9. La tessera elettorale	18
10. Incompatibilità ed ineleggibilità	19
<u>Parte II</u>	
Disciplina della campagna elettorale	
1. Riferimenti normativi	25
2. Varie forme di propaganda	25
3. Obblighi, divieti, facilitazioni (agevolazioni postali e fiscali – permessi dal lavoro)	26
<u>Parte III</u>	
Rappresentanti di lista.	
1. Designazione dei rappresentanti di lista	28
2. Assenza dal lavoro	28
3. Facoltà rappresentanti di lista	29
<u>Parte IV</u>	
1. Tra il primo turno elettorale e il ballottaggio	29
<u>Parte V</u>	
1. Elenco dei Paesi membri UE	30
2. Norme per il voto e candidabilità dei cittadini UE residenti in Italia	30
 Elenco degli allegati	 31

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 2008

Ci sembra utile cominciare un ragionamento sulle varie fasi del procedimento elettorale fornendovi il calendario delle operazioni da svolgere; potrete così mettere a fuoco quali sono le scadenze fissate dalla legge e adempiervi nel migliore dei modi.

Entro il 5° giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali

Termine entro il quale i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia possono fare domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte

Entro il 34° giorno antecedente a quello della votazione (lunedì 10 marzo)

Termine entro il quale devono pervenire, al sindaco del comune, le domande di coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione elettorale con liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [«Norme per la disciplina della propaganda elettorale»] (Fiancheggiatori).

30° giorno antecedente a quello della votazione (venerdì 14 marzo)

Ore 8.00 – Inizio della presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale e per l'elezione del Consiglio circoscrizionale presso la segreteria del comune e **delle candidature alla carica di presidente della provincia e dei gruppi di candidati alla carica di Consigliere per l'elezione diretta del presidente della provincia** presso la segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'Appello o il Tribunale del capoluogo di provincia o, in mancanza, presso il Tribunale della provincia più vicino al capoluogo.

Inizio del divieto di alcune forme di propaganda elettorale.

Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia.

Inizio del divieto di svolgere propaganda elettorale per mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di *spot* pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelesive.

29° giorno antecedente a quello della votazione (sabato 15 marzo)

Ore 12.00 – Scadenza del termine per la presentazione delle candidature, delle liste e dei gruppi di candidati

Entro le ore 24.00 del 28° giorno antecedente a quello della votazione (domenica 16 marzo)

Esame ed approvazione, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle candidature e delle liste per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale; esame ed approvazione, da parte dell'Ufficio elettorale centrale, delle candidature e dei gruppi di candidati per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale. Tale termine è **improrogabile**.

Entro il 27° giorno antecedente a quello della votazione (lunedì 17 marzo)

Riunione della Commissione elettorale circondariale e dell'Ufficio elettorale centrale per udire, eventualmente, i delegati di lista o di gruppo e per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature.

Entro il 25° giorno antecedente a quello della votazione (mercoledì 19 marzo)

Spedizione agli elettori residenti all'estero – a cura dei comuni di iscrizione elettorale, e con il mezzo postale più rapido – di una cartolina-avviso, recante l'indicazione del tipo di elezione e della data di votazione del primo turno e dell'eventuale ballottaggio, e contenente avvertenze per il ritiro del certificato elettorale.

Tra il 25° e il 20° giorno antecedenti a quello della votazione da mercoledì 19 marzo a lunedì 24 marzo)

Nomina – da parte della Commissione elettorale comunale, riunita in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista e dei rappresentanti di candidato della prima sezione del comune, se designati – di un numero di nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori, di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione degli Uffici elettorali di sezione.

Dal 15° giorno antecedente a quello della votazione sino alla chiusura delle operazioni di votazione (sabato 29 marzo)

Divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

Entro il 15° giorno antecedente a quello della votazione (sabato 29 marzo)

Il sindaco notifica l'avvenuta nomina a coloro che sono stati sorteggiati scrutatori di seggio elettorale, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. Entro 48 ore dalla notifica della nomina, i sorteggiati devono comunicare l'eventuale grave impedimento al sindaco, che, a sua volta, provvede a sostituire gli impediti.

Dal 5° giorno antecedente a quello della votazione fino al giorno della votazione compreso (da martedì 8 aprile a lunedì 14 aprile)

Periodo durante il quale gli Uffici comunali restano aperti *quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 17, ed il giorno della votazione dalle ore 9 alle ore 22*, per il compimento delle operazioni relative al rilascio della tessera elettorale e dei duplicati.

Entro il 3° giorno antecedente a quello della votazione (giovedì 10 aprile)

Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura e quelli detenuti, devono far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione.

Trasmissione da parte del sindaco al presidente di ogni sezione elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare, per *l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale, del Consiglio circoscrizionale, e del presidente della provincia e del Consiglio provinciale*, i rappresentanti di lista e dei gruppi di candidati presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale, anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

Entro il 2° giorno antecedente a quello dell'inizio della votazione (venerdì 11 aprile)

Presentazione, al segretario comunale, degli atti di designazione dei rappresentanti di lista e di gruppo per le elezioni comunali, circoscrizionali e provinciali presso i singoli seggi e presso l'Ufficio centrale, anche per l'eventuale turno di ballottaggio. **Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere comunicata direttamente ai Presidenti degli Uffici elettorali il sabato mattina e purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione (entro le ore 15.00).**

Scadenza del termine entro il quale il sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura o di detenzione, deve:

- includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali;
- rilasciare, ai richiedenti, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi suddetti.

Nel giorno antecedente a quello dell'inizio della votazione (sabato 12 aprile)

Inizio del divieto di effettuare, *nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione*:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;

- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

Nei giorni della votazione (domenica 13 aprile e lunedì 14 aprile)

Continuano i divieti relativi alla campagna elettorale.

1° giorno della votazione (domenica 13 aprile)

Ore 6.00 Riapertura degli uffici elettorali di sezione.

Ore 8.00 Apertura della votazione.

Ore 22.00 Chiusura della votazione. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2° giorno della votazione (lunedì 14 aprile)

Ore 7.00 Apertura della votazione

Ore 15.00 Chiusura della votazione. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. Dichiarata chiusa la votazione il Presidente del seggio dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede.

Entro la domenica successiva alle votazioni (domenica 20 aprile)

I candidati alla carica di sindaco (esclusivamente nei comuni con più di 15.000 abitanti) e di presidente della provincia, ammessi alla votazione di ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori liste o gruppi di candidati, rispetto a quelle/i con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno.

Entro il 3° giorno antecedente all'eventuale turno di ballottaggio (giovedì 24 aprile)

Scadenza del termine entro il quale gli elettori, ricoverati nei luoghi di cura e i detenuti, devono far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione.

Giorno antecedente a quello della votazione del turno di ballottaggio (sabato 26 aprile)

Inizio del divieto di effettuare, *nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione di ballottaggio*:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

Vi ricordiamo che si vota nella giornata di domenica, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e in quella di lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00 per il primo turno e nei successivi seconda domenica, dalle ore 8.00 alle 22.00, e secondo lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00, per l'eventuale turno di ballottaggio.

Le operazioni di scrutinio si svolgono, sia per il primo turno che per l'eventuale turno di ballottaggio, a partire dalla chiusura del seggio del lunedì. In caso di contemporaneità di elezioni comunali ed elezioni provinciali, si specifica che lo scrutinio per l'elezione del consiglio comunale viene rinviato a subito dopo il compimento di quello per l'elezione del consiglio provinciale (art. 26, primo comma, n. 2, Legge 122/1951).

Dopo la proclamazione dell'elezione

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, **deve optare per una delle cariche entro cinque** giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune e della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Parte I
PROCEDIMENTO PREPARATORIO DELLE ELEZIONI
Presentazione delle candidature

1. Riferimenti normativi

- D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960 (*Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*);
- Legge n. 122 del 1951 (*Norme per l'elezione dei consigli provinciali*);
- Legge n. 53 del 21 marzo 1990 (*Misure atte a garantire maggior efficienza al procedimento elettorale*);
- Legge n. 81 del 1993 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*);
- D.P.R. n. 132 del 1993 (*Regolamento di attuazione della legge n. 81 del 1993, in materia di elezioni comunali e provinciali*);
- Legge n. 415 del 1993 (*Modifiche ed integrazioni alla legge n. 81 del 1993*);
- Legge n. 130 del 28 aprile 1998 (*Modifica art. 14 della L. 53/90 in materia di autenticazione delle firme degli elettori*);
- D.L. n. 196 del 12 aprile 1996 (*Attuaz. Direttiva 94/80/CE modalità di esercizio di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza*);
- Legge n. 120 del 30 aprile 1999 (*Disposizione in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*);
- D.L. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*);
- Legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*)

2. Introduzione

I comuni sono divisi in due fasce cui corrispondono due diversi sistemi di elezione: superiori e inferiori a 15.000 abitanti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale (2001)

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

La differenza tra i due sistemi di elezione (che si traduce anche in piccole differenze nella fase di presentazione delle liste e delle candidature) consiste soprattutto in questo: nei comuni fino a 15.000 abitanti ad una candidatura a sindaco corrisponde una sola lista e quindi il voto è univoco sia che l'elettore voti la lista, sia che voti la candidatura a sindaco; nei comuni con più di 15.000 abitanti, invece, visto che ad una candidatura a sindaco possono corrispondere più liste, l'elettore può votare una delle liste (dando il voto contestualmente anche alla candidatura a sindaco collegata) o votare la candidatura a sindaco (e non scegliere nessuna lista collegata). L'elettore ha anche la possibilità di votare per una lista e per una candidatura a sindaco non collegate fra loro.

Nei comuni fino a 15.000 abitanti è eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. All'unica lista collegata alla candidatura a sindaco vincente spettano i due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente alle altre liste.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti è eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ottiene questo risultato si procede ad un secondo turno elettorale che avviene la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste

dichiarati al primo turno. I candidati hanno comunque la possibilità di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno. Se un candidato è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60 per cento dei seggi del consiglio ma abbiano superato il 50 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento dei seggi.

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. (art.73 comma 7 DL 267/2000)

Quando un candidato è proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, è assegnato il 60 per cento dei seggi sempre che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente alle altre liste o gruppi di liste collegate.

Per quanto riguarda il rinnovo dei consigli circoscrizionali, l'art. 17 del T.U. degli Enti Locali del 2000, -che ha modificato l'art. 13 della Legge 142 del 1990 (Ordinamento delle autonomie locali) - stabilisce che: «Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.»

La legge n. 81 del 1993 che introduce l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, nel trattare l'elezione dei consigli circoscrizionali, all'art. 10, stabilisce che: «Fino all'approvazione delle modifiche statutarie [...] si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.»

Più avanti nel testo, dopo aver esaminato nel dettaglio cosa occorre fare per presentare le candidature e le liste per il rinnovo del consiglio comunale, troverete le indicazioni da seguire per presentare le liste di candidati per il rinnovo del consiglio circoscrizionale solo per quei comuni che ancora non hanno messo mano allo statuto e non hanno emanato regolamenti per disciplinare un diverso sistema elettorale. Se vi trovate in un comune che, viceversa, ha disciplinato l'elezione dei consigli circoscrizionali, non vi rimane altro da fare che documentarvi presso l'Ufficio elettorale del comune stesso.

L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali. In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio provinciale. All'atto di presentare la propria candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale.

E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessun candidato ottenga questo risultato si procede ad un secondo turno elettorale che avviene la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati dichiarati al primo turno. Hanno comunque la possibilità di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. L'attribuzione dei seggi ai gruppi di candidati è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del presidente della provincia al termine del primo o del secondo turno. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia (art. 5 del DL 267/2000).

Al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia, qualora non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, è assegnato il 60 per cento dei seggi. I restanti seggi sono attribuiti proporzionalmente agli altri gruppi di candidati.

Il procedimento preparatorio per la presentazione e l'ammissione delle candidature, delle liste e dei gruppi di candidati è regolato in ogni sua minima parte dalle leggi. Da ciò deriva che gli adempimenti burocratici non hanno la caratteristica di "pura formalità" che possa essere sottovalutata ma sono elementi sostanziali ai fini dell'ammissione. Per questo motivo riteniamo utile soffermarci sugli adempimenti da svolgere per essere sicuri che le nostre liste e gruppi di candidati siano ammessi in ogni comune e in ogni provincia.

3. Consigli comunali **Elenco dei documenti necessari**

1) Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale e relativi atti separati.

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere compilata con il nome e i dati anagrafici della persona candidata a sindaco e dei candidati a consigliere comunale e sottoscritta da un certo numero di elettori del comune, variabile secondo l'ampiezza del comune stesso.

Numero dei candidati

La lista deve comprendere un numero di candidati (contrassegnati con un numero d'ordine progressivo) non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e, **pena l'esclusione della lista:**

- non inferiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati nei comuni con più di 15.000 abitanti.

Perciò bisogna assicurarsi che tale numero sia di:

- almeno 9 e non più di 12 nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- almeno 12 e non più di 16 nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
- almeno 15 e non più di 20 nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti.
- almeno 15 e non più di 20 nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
- almeno 20 e non più di 30 nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
- almeno 27 e non più di 40 nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia;
- almeno 31 e non più di 46 nei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
- almeno 33 e non più di 50 nei comuni con popolazione da 500.001 a 1.000.000 di abitanti;
- almeno 40 e non più di 60 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

Numero dei sottoscrittori

Le liste devono essere sottoscritte:

- da non meno di 25 e non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;
- da non meno di 30 e non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- da non meno di 60 e non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- da non meno di 100 e non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- da non meno di 175 e non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- da non meno di 200 e non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- da non meno di 350 e non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti;
- da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. In questo caso, e solo in questo, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

I sottoscrittori debbono essere necessariamente iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

Le firme dei sottoscrittori devono essere, in ogni caso, autenticate (v. pag. 15 *Disposizioni valide per tutte le elezioni amministrative* – 6. Autenticazione delle sottoscrizioni e di tutta la documentazione)

Queste sottoscrizioni devono essere raccolte direttamente sul modello di dichiarazione di presentazione della lista (su cui vi è l'elenco della documentazione da presentare) e su un numero sufficiente di atti separati. Gli atti separati – che sono parte integrante della dichiarazione – devono essere compilati con i nomi e i dati dei candidati, al pari della dichiarazione, prima della raccolta delle sottoscrizioni. Raccogliere sottoscrizioni su modelli non compilati o non completi del contrassegno di lista equivale, secondo la legge, ad “ingannare” i sottoscrittori stessi. Ciascun elettore del comune può sottoscrivere una sola lista sotto pena di gravi sanzioni: accertarsi quindi che al momento della sottoscrizione l'elettore non abbia già sottoscritto altra presentazione di lista. Nel caso in cui la Commissione elettorale circondariale riscontra che un elettore ha già sottoscritto altra lista presentata in precedenza, cancella la firma dalla dichiarazione presentata successivamente.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la dichiarazione di presentazione della lista **deve** contenere i nominativi di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alla lista e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale. I due delegati, inoltre, devono dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco. **La mancata indicazione dei delegati comporta l'esclusione della lista.**

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti i delegati **possono** essere indicati ed hanno gli stessi compiti di quelli dei comuni con più di 15.000 abitanti tranne quello di rilasciare la dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di sindaco, dichiarazione non richiesta non essendo prevista la possibilità che ad una candidatura a sindaco siano collegate più liste. In questo caso, la mancata indicazione dei delegati non comporta l'esclusione della lista; avrà come conseguenza l'impossibilità da parte dei presentatori della lista di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare i rappresentanti di lista.

Anche se la legge non dispone nulla in proposito è da ritenere che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati. Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, del Consiglio circoscrizionale e del gruppo di candidati per l'elezione del Consiglio provinciale.

2) *Certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune*

Da richiedersi al sindaco del comune stesso, anche per i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune.

I certificati dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. La richiesta dei certificati al comune deve essere, pertanto, fatta con un certo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione della lista in modo da garantirsi l'effettivo rilascio degli stessi in tempo utile. Bisogna evitare di richiederli all'ultimo momento. I certificati potranno essere anche collettivi.

3) *Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata ed autenticata*

Nei comuni con più di 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, contestualmente all'accettazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione rilasciata dai delegati delle liste interessate.

4) *Dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere comunale, firmate ed autenticate.*

Entrambe le dichiarazioni di cui al punto 3) e al punto 4) devono contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58, del D.L. 18 agosto 2000, n. 267.

5) Dichiarazione, firmata e autenticata, rilasciata dai delegati della lista, di collegamento della lista suddetta al candidato alla carica di sindaco.

Questa dichiarazione è necessaria solo per i comuni con più di 15.000 abitanti. Completa e rende efficace la dichiarazione, rilasciata dal candidato alla carica di sindaco, di collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale.

6) Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune qualsiasi della Repubblica

Da richiedersi ai sindaci dei comuni di appartenenza.

7) Copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo.

8) Dichiarazione del segretario della Federazione, o di un rappresentante da questo incaricato con un mandato autenticato da notaio (subdelega), attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del Partito. Affinché il segretario della Federazione possa, davanti ad un notaio, autorizzare una persona alla presentazione della lista deve esibire al notaio stesso l'attestazione del segretario nazionale dalla quale risulta la sua qualità di segretario di Federazione. Di questo ultimo documento (attestazione di Bertinotti), che vi arriverà direttamente dalla Direzione nazionale, vi consigliamo di farne tante copie autenticate quante sono le "sub deleghe"; sempre più spesso, infatti, i comuni richiedono, all'atto della presentazione della lista, di poter prenderne visione. Nel caso in cui si presenta un contrassegno non tradizionale (lista civica) e quindi non appartenente a nessun partito o gruppo politico presente nel Parlamento italiano o in quello europeo, non occorre nessuna autorizzazione.

9) Contrassegno di lista a colori in triplice copia.

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede e sul manifesto elettorale, si suggerisce ai presentatori delle liste che i contrassegni siano presentati in due dimensioni diverse (circoscritto in un cerchio del diametro di cm 10 e in un cerchio del diametro di cm 2).

10) Bilancio preventivo delle spese elettorali

Questa dichiarazione è obbligatoria per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti così come è obbligatorio rendere pubblico il rendiconto delle spese entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale.

Per i comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 50.000 abitanti la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste devono essere presentati se lo statuto o i regolamenti comunali lo richiedono.

4. Consigli Circoscrizionali
Elenco dei documenti necessari
(nel caso che lo statuto e il regolamento del comune non dispongano diversamente)

Come già detto nella prima parte di questo testo, le istruzioni di seguito riportate valgono esclusivamente per i comuni il cui statuto non ha ancora disciplinato il sistema di elezione del Consiglio circoscrizionale.

1. Dichiarazione di presentazione della lista di candidati

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. Dei singoli candidati deve essere indicato: cognome, nome, luogo e data di nascita.

La lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi dello stesso. Il numero dei consiglieri assegnati alle circoscrizioni è stabilito dallo statuto comunale.

Numero dei sottoscrittori

Le liste devono essere sottoscritte:

- da non meno di 25 e non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;
- da non meno di 30 e non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- da non meno di 60 e non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- da non meno di 100 e non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- da non meno di 175 e non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- da non meno di 200 e non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- da non meno di 350 e non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti;
- da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

Nessuna sottoscrizione è richiesta per le dichiarazioni di presentazione delle liste nelle circoscrizioni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. In questo caso, e solo in questo, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

I sottoscrittori debbono essere necessariamente iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione stessa.

Per i partiti o gruppi politici che intendono presentare con *identico contrassegno* proprie liste di candidati sia alle elezioni comunali sia a quelle circoscrizionali, non è necessaria un'ulteriore aggiuntiva raccolta di sottoscrizioni rispetto a quella prevista per le elezioni del consiglio comunale. La lista di candidati al consiglio circoscrizionale sarà in questo caso presentata dalla stessa persona che ha presentato la lista di candidati per l'elezione del consiglio comunale. Il presentatore dichiarerà di aver presentato una lista di candidati per l'elezione del consiglio comunale avente **identico** contrassegno.

In questo caso non sarà necessario allegare alla lista i certificati che attestano la qualità di elettori dei sottoscrittori visto che non esistono sottoscrizioni di sorta.

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere i nominativi di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alla lista e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale.

2) Certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali della circoscrizione (esclusivamente nel caso che non sia stata presentata una lista di candidati al consiglio comunale avente identico contrassegno).

Da richiedersi al sindaco del comune stesso, anche per i cittadini dell'Unione Europea residenti nella Circoscrizione.

I certificati dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. La richiesta dei certificati al comune deve essere, pertanto, fatta con un certo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione della lista in modo da garantirsi l'effettivo rilascio degli stessi in tempo utile. Bisogna evitare di richiederli all'ultimo momento.

I certificati potranno essere anche collettivi.

3) Dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere circoscrizionale, firmate ed autenticate.

4) Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune qualsiasi della Repubblica

Da richiedersi ai sindaci dei comuni di appartenenza.

5) Contrassegno di lista a colori in triplice copia.

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede e sul manifesto elettorale, si suggerisce ai presentatori delle liste che i contrassegni siano presentati in due dimensioni diverse (circoscritto in un cerchio del diametro di cm 10 e in un cerchio del diametro di cm 2).

5. Consigli Provinciali

Elenco dei documenti necessari

1) Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale e relativi atti separati.

La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere compilata con il nome e i dati anagrafici della persona candidata a presidente della provincia e dei candidati a consigliere provinciale e sottoscritta da un certo numero di elettori di comuni della provincia variabile secondo l'ampiezza della provincia stessa.

Per ogni candidato deve essere indicato il collegio uninominale provinciale per il quale è proposto.

Numero dei candidati

Ogni gruppo deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ad un terzo di esso.

Perciò bisogna assicurarsi che tale numero sia di:

- almeno 15 membri e di non più di 45 nelle province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti;
- almeno 12 e di non più di 36 nelle province con popolazione compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;
- almeno 10 e di non più di 30 nelle province con popolazione compresa tra 300.001 e 700.000 abitanti;
- almeno 8 e di non più di 24 nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

In proposito va rilevato che, consentendo la legge che un candidato possa presentarsi sino ad un massimo di tre collegi uninominali, la presentazione dello stesso candidato in più di un collegio è ininfluente ai fini del raggiungimento del limite minimo di candidati. Questo limite deve, in sostanza, essere raggiunto con la presentazione di un numero di persone (e non di candidature) pari ad un terzo di quello dei seggi di consigliere assegnati al consiglio provinciale.

Numero dei sottoscrittori

La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati per il consiglio provinciale deve essere sottoscritta:

- da non meno di 200 e non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in province con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in province con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in province con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti;
- da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

I sottoscrittori debbono essere necessariamente iscritti nelle liste elettorali di comuni della provincia.

Le sottoscrizioni devono essere raccolte direttamente sul modello di dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati (su cui vi è l'elenco della documentazione da presentare) e su un numero sufficiente di atti separati. Gli atti separati – che sono parte integrante della dichiarazione – devono essere compilati con i dati anagrafici dei candidati, al pari della dichiarazione, prima della raccolta delle sottoscrizioni. Raccogliere sottoscrizioni su modelli non compilati o non completi del contrassegno del gruppo equivale, secondo la legge, ad “ingannare” i sottoscrittori stessi. Ciascun elettore di comuni della provincia può sottoscrivere per un solo gruppo di candidati sotto pena di gravi sanzioni: accertarsi quindi che al momento della sottoscrizione l'elettore non abbia già sottoscritto altra presentazione di gruppo. Nel caso in cui l'Ufficio elettorale centrale riscontra che un elettore ha già sottoscritto altra presentazione di gruppo depositata in precedenza, cancella la firma dalla dichiarazione presentata successivamente.

La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve contenere l'indicazione di due delegati del gruppo stesso. I due delegati sono incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio

del numero progressivo da assegnare al gruppo e di designare i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio elettorale, presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale. I due delegati, inoltre, devono dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia. **La mancata indicazione dei delegati comporta l'esclusione del gruppo.**

Anche se la legge non dispone nulla in proposito è da ritenere che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati. Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, del Consiglio circoscrizionale e del gruppo di candidati per l'elezione del Consiglio provinciale.

2) *Certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nella provincia*

Da richiedersi ai sindaci dei comuni di appartenenza dei sottoscrittori, anche per i cittadini dell'Unione Europea residenti nei Comuni compresi nella Provincia.

I certificati dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. La richiesta dei certificati al comune deve essere, pertanto, fatta con un certo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione del gruppo in modo da garantirsi l'effettivo rilascio degli stessi in tempo utile. Bisognerà prevedere, a questo proposito, anche un margine di tempo in cui gli atti separati, contenenti le sottoscrizioni e i certificati singoli o collettivi, distribuiti nei diversi comuni della provincia, dovranno essere raccolti e controllati centralmente per la presentazione che avviene all'Ufficio elettorale centrale costituito presso la Corte d'Appello o il Tribunale del capoluogo di provincia. In sostanza, bisogna evitare assolutamente di richiedere i certificati ai comuni all'ultimo momento.

3) *Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia, firmata ed autenticata*

Il candidato alla carica di presidente della provincia, contestualmente all'accettazione della candidatura stessa, deve dichiarare il collegamento con almeno un gruppo di candidati alla carica di consigliere. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione rilasciata dai delegati dei gruppi interessati.

4) *Dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale, firmate ed autenticate*

Come abbiamo già visto, per le elezioni provinciali, esiste per il candidato la possibilità di presentarsi in più di un collegio uninominale (fino ad un massimo di tre) nell'ambito dello stesso gruppo. In questo caso l'accettazione della candidatura per i singoli collegi potrà essere effettuata con un'unica dichiarazione.

5) *Dichiarazione, firmata ed autenticata, rilasciata dai delegati del gruppo di candidati, di collegamento del gruppo suddetto al candidato alla carica di presidente della provincia*

La dichiarazione dei delegati del gruppo di candidati completa e rende efficace la dichiarazione, rilasciata dal candidato alla carica di presidente della provincia, di collegamento con uno o più gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale.

6) *Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune qualsiasi della Repubblica*

Da richiedersi ai sindaci dei comuni di appartenenza.

7) *Copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio*

Per l'elezione del Consiglio provinciale più gruppi di candidati possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi di candidati devono presentare il medesimo programma amministrativo.

8) Dichiarazione del segretario della Federazione del capoluogo di provincia, o di un rappresentante da questo incaricato con un mandato autenticato da notaio (subdelega), attestante che il gruppo è presentato in nome e per conto del Partito. Affinché il segretario della Federazione possa, davanti ad un notaio, autorizzare una persona alla presentazione del gruppo di candidati deve esibire al notaio stesso l'attestazione del segretario nazionale dalla quale risulta la sua qualità di segretario di Federazione. Quest'ultimo documento (attestazione di Bertinotti) vi arriverà direttamente dalla Direzione nazionale.

9) Contrassegno di lista a colori in triplice copia.

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede e sul manifesto elettorale, si suggerisce ai presentatori dei gruppi di candidati che i contrassegni siano presentati in due dimensioni diverse (circoscritto in un cerchio del diametro di cm 10 e in un cerchio del diametro di cm 2).

10) Bilancio preventivo delle spese elettorali.

Lo statuto e i regolamenti della provincia disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e dei gruppi. Informarsi quindi, presso la provincia stessa, delle norme che regolano questa dichiarazione.

DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTE LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

6. Autenticazione delle sottoscrizioni e di tutta la documentazione

Tutta la documentazione (firme dei sottoscrittori, accettazioni di candidatura, dichiarazioni dei delegati della lista o del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia, designazioni dei rappresentanti di lista, ecc.) – ad esclusione delle autorizzazioni all'uso del contrassegno che devono essere autenticate esclusivamente da un notaio – deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, come modificato dalla legge n. 130 del 1998, e cioè: **notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie dei tribunali e delle preture, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consigliere provinciale e comunale che abbiano comunicato la propria disponibilità, rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco (legge 120 del 1999)**

Al riguardo, si rammenta che il Ministero di Grazia e Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i predetti Pubblici Ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'Ufficio di cui sono titolari. Si ricorda, inoltre, che i segretari comunali od i loro delegati appartenenti all'Ufficio di segreteria debbono svolgere le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari ed, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge. Si ritiene che rientri nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei comuni autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della presidenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale. Inoltre, lo stesso Ministero di Grazia e Giustizia, dopo un più approfondito esame della norma, ha di recente espresso l'avviso che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta in materia dalle leggi 130 del 1998 e 120 del 1999, tutti i soggetti di cui all'art. 14 della Legge 53/1990, possono, purché nell'ambito territoriale della propria attività, autenticare la firma di qualsiasi cittadino, indipendentemente dal Comune di iscrizione elettorale di appartenenza. I cancellieri di Tribunali e di Corte d'appello, invece, possono autenticare solo le firme di sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni compresi nella circoscrizione di propria competenza.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

7. Termini per la presentazione delle candidature, delle liste e dei gruppi di candidati

Tutta la documentazione va presentata dalle ore **8.00** alle ore **20.00** del **30° giorno**, dalle ore **8.00** alle ore **12.00** del **29° giorno** antecedenti la data delle votazioni.

Rinnovo del Consiglio comunale: le candidature e le liste vanno presentate alla segreteria del comune.

Rinnovo del Consiglio provinciale: le candidature e i gruppi di candidati vanno presentati alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'Appello o il Tribunale del capoluogo di provincia o, in mancanza, presso il Tribunale della provincia più vicino al capoluogo.

8. Indicazioni utili

Sulla scorta dell'esperienza fatta nelle elezioni amministrative degli ultimi anni, riteniamo utile fornirvi alcune indicazioni e consigli sui principali momenti della preparazione delle liste.

a) Numero di sottoscrizioni.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Il numero di sottoscrizioni deve necessariamente essere compreso nei limiti (massimi e minimi) fissati dalla legge. Una delle cause più frequenti di esclusione delle liste è proprio l'avere

presentato un numero di sottoscrizioni insufficiente o eccedente i limiti. La legge elettorale, fissando i limiti minimi e massimi di sottoscrizioni da raccogliere in calce alle liste, vuole ottenere due obiettivi: quello di evitare la proliferazione di liste “fantasma” che non hanno nessuna base elettorale e quello di impedire a poche liste di fare incetta di sottoscrizioni al solo scopo di impedire ad altri la presentazione di liste alternative.

b) Certificati dei sottoscrittori. Motivo frequente di esclusione delle liste (più di una volta anche del Prc) è la **mancata certificazione della qualità di elettori dei sottoscrittori**. La legge prescrive che la qualità di elettore sia dimostrata con la presentazione, in allegato alla dichiarazione di presentazione della lista, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori. Visto che la mancanza dei certificati elettorali comporta l'esclusione della lista, la legge ha fissato, come sapete, un termine massimo e improrogabile ai sindaci per il rilascio dei certificati: 24 ore dalla richiesta. Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio dei certificati pregiudicherebbe gravemente la presentazione delle liste e deve essere evitato. In tal caso i Prefetti dovranno avvalersi della facoltà loro concessa dalla legge n. 277 del 1949 inviando, se necessario, presso il comune inadempiente un Commissario per l'immediato rilascio dei certificati. Se riscontrate il verificarsi di questi ritardi segnalatelo pure al Prefetto.

c) Prestare particolare attenzione ai dati dei candidati. Sembrerà questa forse una raccomandazione superflua ma l'esperienza ci insegna che quando si scrive il nome di un candidato, per la prima volta, su un documento ufficiale necessario alla presentazione della lista, è sempre preferibile confrontare i dati con un documento di identità del candidato stesso. Spesso le persone sono conosciute con un nome diverso da quello risultante sui documenti e lo ignoriamo, oppure siamo convinti di ricordare una data di nascita. Meglio evitare di sbagliare! Questi errori fanno perdere un sacco di tempo al momento della presentazione della lista perché chi riceve in consegna la lista deve indagare sul perché i dati riportati sulla dichiarazione non corrispondono, in tutto o in parte, con quelli riportati sul certificato di iscrizione nelle liste elettorali del candidato, deve insomma essere certo che non ci sia errore di persona. I candidati devono essere identificati senza dubbi sia dai sottoscrittori della lista sia dagli elettori. Se qualche candidato è più conosciuto con un altro nome o con un diminutivo o nomignolo piuttosto che con il proprio nome non c'è problema: subito dopo il cognome e il nome basta scrivere “detto”
Le donne candidate, coniugate o vedove, se lo ritengono opportuno, possono indicare anche il nome del marito.

d) Delegati. Per evitare che troppe persone siano coinvolte nella presentazione delle liste o dei gruppi di candidati e che si verifichi un'eccessiva dispersione di energie, consigliamo che i delegati della lista o del gruppo di candidati coincidano con gli effettivi presentatori della lista o del gruppo. In questo caso l'autorizzazione all'utilizzo del contrassegno da parte del segretario della Federazione deve essere rilasciata ai delegati/presentatori. Le due persone che presenteranno la lista o il gruppo seguiranno, così, direttamente tutte le fasi dell'ammissione e seguenti (sorteggio del numero, designazione rappresentanti di lista).

e) Accettazioni di candidatura. Una volta che le liste sono state approvate dagli organismi dirigenti si comincia a raccogliere le sottoscrizioni degli elettori. Non sempre però i candidati (che verbalmente hanno accettato la candidatura) hanno già firmato l'accettazione vera e propria davanti ad uno dei soggetti abilitati all'autenticazione. Le firme raccolte in assenza della accettazione della candidatura sono comunque valide se il documento, firmato ed autenticato, interviene anche successivamente ma comunque entro i termini previsti per la presentazione della lista stessa.

«Le accettazioni di candidatura alla carica di sindaco e a quella di Consigliere possono intervenire anche successivamente rispetto alla data di autenticazione delle firme dei sottoscrittori.»
(Sentenza n. 732/1994 della Sez. V del Consiglio di Stato).

9. La tessera elettorale

A partire dalle elezioni politiche del 2001 è stata istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che svolge le medesime funzioni del certificato elettorale ma ha validità per 18 consultazioni elettorali. Essa contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, il numero e sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato, il collegio e le circoscrizioni nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione. In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'ufficio elettorale comunale che provvederà a trasmettere per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni. Il titolare provvederà ad incollare il tagliando all'interno della tessera nell'apposito spazio.

È un documento permanente e dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum.

Ogni cittadino, per esercitare il diritto di voto, dovrà quindi recarsi al seggio con la tessera elettorale che è già in suo possesso e un documento di identità.

Specifici spazi della tessera sono riservati alla certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che sarà effettuata mediante apposizione, da parte dello scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione. Qualora la tessera non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento di tutti gli spazi per la certificazione del diritto di voto, su domanda dell'interessato, il Comune procede al rinnovo della tessera.

La tessera elettorale verrà consegnata all'indirizzo di residenza a quei cittadini che hanno raggiunto la maggiore età e a coloro che sono immigrati da un altro comune.

La consegna verrà effettuata in busta chiusa a cura del Comune stesso; dell'avvenuta consegna del documento dovrà essere rilasciata ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Se il cittadino risulta irreperibile viene rilasciato un avviso che lo invita a recarsi presso l'ufficio elettorale comunale per il ritiro della tessera.

Cosa fare in caso di smarrimento, furto, deterioramento della tessera

In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

In caso di deterioramento, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del Comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'Ufficio elettorale comunale resta aperto dal lunedì al venerdì antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio della votazione dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

È possibile ritirare la tessera elettorale anche dei propri familiari presentandosi all'ufficio elettorale comunale muniti della fotocopia del documento di identità degli interessati e della delega al ritiro.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

10. Incompatibilità ed ineleggibilità

Vi invitiamo a tenere presente, nel momento della formazione delle candidature, delle liste e dei gruppi di candidati, il Capo II, artt. dal n. 55 al n. 67 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.L. 18 agosto 2000, n. 267, che ha raccolto tutti gli articoli di leggi precedenti in materia, che si riporta di seguito:

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali
(omissis)

CAPO II

INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ

Art. 55

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197.

Art. 56

Requisiti della candidatura

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

Art. 57

Obbligo di opzione

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Art. 58

Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
 - a. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b. coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;*
- c. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);*
- d. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
- e. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.*

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Art. 59

Sospensione e decadenza del diritto

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a. coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b. coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c. coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

2. *Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.*
3. *La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.*
4. *A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.*
5. *La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.*
6. *Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.*
7. *Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.*
8. *Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.*

Art. 60 Ineleggibilità

1. *Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:*
 - 1) *il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;*
 - 2) *nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;*
 - 3) *nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;*
 - 4) *nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;*
 - 5) *i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;*
 - 6) *nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;*
 - 7) *i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;*
 - 8) *il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;*
 - 9) *i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera*

con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Art. 61

Ineleggibilità a Presidente della Provincia

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

(Il presente comma 2 è stato dichiarato anticostituzionale con Sentenza della Corte Costituzionale n. 450 dell'ottobre 2000)

Art. 62

Decadenza dalla carica di Sindaco e da Presidente della Provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Art. 63

Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:
 - 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
 - 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
 - 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
 - 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;
 - 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
3. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
4. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 64

Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. *La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.*
2. *Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.*
3. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.*
4. *Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.*

Art. 65

Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

1. *Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.*
2. *Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.*
3. *La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.*

Art. 66

Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. *La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.*

Art. 67

Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. *Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.*

Parte II
DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE
1. Riferimenti normativi

- Legge n. 212 del 1956 (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*) come modificata dalla Legge n. 103 del 1975 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale*);
- Legge n. 515 del 1993, - limitatamente agli articoli 1, 6, 15, 17, 18, 19 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica*);
- Legge n. 28 del 2000 così come modificata dalla legge 313 del 2003
- Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 313 del 2003

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale per mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del **committente responsabile** (committente responsabile ai sensi della L. 515/1993: sig.). Invitiamo le nostre organizzazioni ad indicare come "committente responsabile" il tesoriere.

2. Varie forme di propaganda

Affissioni

L'affissione di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale (consigli provinciali), da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, **è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.**

L'affissione di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale con proprie candidature o liste (cosiddetti fiancheggiatori), è consentita in appositi spazi, di numero uguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale. Tra gli stampati, giornali murali e manifesti si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale. I divieti non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione delle elezioni. Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini e recinzioni.

La giunta municipale provvede a ripartire gli spazi fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco **entro il 34° giorno** antecedente la data fissata per le elezioni. Gli spazi sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande. Nel caso di coincidenza di elezioni (es. comune e circoscrizione), la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione.

Negli spazi assegnati ai fiancheggiatori **non si possono** affiggere manifesti di partito ma manifesti creati appositamente, da chi ha richiesto lo spazio, che contengono l'invito a votare per una lista o per un candidato. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate. Le affissioni possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.

Anche se oggi la campagna elettorale si svolge per la maggior parte con mezzi di comunicazione più sofisticati, il manifesto rappresenta pur sempre un mezzo di comunicazione efficace e al quale siamo particolarmente affezionati. Vi invitiamo comunque ad essere rispettosi dei limiti fissati dalle leggi perché segno di maturità e soprattutto perché le sanzioni sono ormai pesantissime per chi viola le leggi. Per chi strappa o rende illeggibili manifesti, stampati, ecc., o ne impedisce l'affissione o affigge materiale di propaganda negli spazi assegnati ad altro partito o a fiancheggiatori è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da € 50 a 1€ 500.

Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

3. **Obblighi, divieti, facilitazioni**

Disposizioni per le pubbliche amministrazioni

E' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

- è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso - compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi -, ogni forma di propaganda luminosa mobile, il lancio o il getto di volantini, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi disciplinati dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 130 del 1975.

(Riportiamo uno stralcio del sopracitato art. 7 della n. 130 del 1975: *“Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti*);

I divieti non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici nonché alle stampe elettorali di liste di candidati impegnati nella competizione elettorale.

Divieto di sondaggi

Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

Agevolazioni postali

Nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni, i candidati possono usufruire di una tariffa postale agevolata di € 0,04, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un massimo di copie pari al:

- totale degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune per i candidati a sindaco e a consigliere comunale;
- al totale degli elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione per i candidati al consiglio circoscrizionale;
- al totale degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per i candidati a presidente della provincia;
- al totale degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio uninominale per i candidati a consigliere provinciale.

Le spedizioni dovranno essere effettuate necessariamente presso un ufficio postale per permettere il computo delle buste da parte dell'Amministrazione postale.

Le buste devono riportare la dicitura: «tariffa ridotta ai sensi della legge n. 515 del 1993».

Agevolazioni fiscali (art. 18 Legge 515/93 e successive modificazioni)

Per il materiale tipografico, attinente alla campagna elettorale, inclusi carta e inchiostro in esso impegnati, per l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionato dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4% nei novanta giorni precedenti le elezioni europee, politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. **(v. art. 7 Ddl approvato dalla Camera dei Deputati il 7 aprile 2004 n. 4880)**

Dipendenti delle pubbliche amministrazioni candidati alle elezioni

Negli ultimi anni le facilitazioni concesse ai dipendenti pubblici in materia di “permessi” per campagna elettorale sono state drasticamente ridimensionate. Nel 1995 è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto “ministeri” che recepisce il criterio, stabilito con il D.Lgs. n. 29 del 1993, di integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato. Il contratto collettivo citato stabilisce, all’art. 18, comma 2, che **«gli impiegati interessati alla campagna elettorale possono usufruire di tre giorni di permesso retribuito in aggiunta ovvero in alternativa al congedo ordinario per assentarsi dall’ufficio»**. La normativa contenuta nell’art. 18 di questo contratto risulta sostanzialmente riprodotta in tutti gli altri contratti collettivi che sono finora stipulati.

Parte III

RAPPRESENTANTI DI LISTA

1. Designazione dei rappresentanti di lista e di gruppo

La designazione dei rappresentanti di lista o di gruppo presso i seggi elettorali non è obbligatoria. Tuttavia è prassi, ormai consolidata, che tutte le sezioni siano presidiate da compagni del Partito. La designazione dei rappresentanti può essere fatta esclusivamente dai delegati di lista o di gruppo risultanti sulla dichiarazione di presentazione che avete depositato al comune o al Tribunale. La designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui al n. 6 della Parte I. Per ogni seggio elettorale può essere indicato un rappresentante effettivo ed uno supplente.

I requisiti per adempiere alla funzione di rappresentante di lista sono:

- essere elettori del comune per le elezioni comunali e circoscrizionali;
- essere elettori di comuni della provincia per le elezioni provinciali.

Nel caso di contemporaneità di elezioni circoscrizionali, comunali e provinciali è consentito che una stessa persona possa essere nominata rappresentante del Partito per tutte e tre le diverse elezioni se ha i requisiti sopracitati. Così come, lo abbiamo già visto, nel caso di contemporaneità di più elezioni, i partiti o gruppi politici, all'atto della presentazione delle liste o dei gruppi dei candidati, possono designare, per tutte le consultazioni che hanno luogo, quali delegati le medesime persone. Sia che esista un unico delegato, sia nel caso contrario, è consentito che la designazione dell'unico rappresentante del partito o gruppo politico presso il seggio elettorale sia effettuata con un unico atto. Qualora siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che gli stessi prendano preventivi accordi per designare la stessa persona come rappresentante di lista anche allo scopo di evitare un eccessivo affollamento presso alcuni seggi e la totale assenza di rappresentanti in altri.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

Per i comuni con più di 15.000 abitanti e per le province, visto che è possibile che per l'elezione del sindaco o del presidente della provincia si debba ricorrere ad un secondo turno di ballottaggio, si suggerisce che la designazione dei rappresentanti di lista o di gruppo venga effettuata anche in relazione a questo eventuale secondo turno di votazione.

Le designazioni possono essere fatte:

- entro il venerdì precedente la elezione, al segretario del comune che ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio;
- direttamente a questi ultimi il sabato pomeriggio, all'apertura del seggio, o la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione. In questa seconda ipotesi il sindaco consegna ai presidenti di ogni seggio l'elenco dei delegati delle liste e dei gruppi per i quali non sono stati ancora designati i rappresentanti;
- nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali va presentata alla segreteria dei rispettivi Uffici.

Esclusivamente per le elezioni del consiglio provinciale, le designazioni dei rappresentanti del gruppo possono essere effettuate direttamente dai delegati del gruppo oppure da persone da questi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio.

2. Assenza dal lavoro per tutti coloro che sono impegnati presso i seggi

Riportiamo il testo dell'articolo 119 del T.U. n. 361 del 1957 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati*)

«1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono a funzioni presso gli uffici elettorali, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum, **hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.**

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli

effetti, giorni di attività lavorativa.»

... e della Legge n. 69 del 1992

«Il comma 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.»

3. Facoltà dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista ed i rappresentanti dei gruppi di candidati:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio o in prossimità;
- b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- c) sono autorizzati a portare - nell'interno della sede della sezione - un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista o del gruppo che rappresentano.

Parte IV

1. Tra il primo turno e il ballottaggio

Nei comuni con più di 15.000 abitanti e nelle province, come abbiamo visto, l'elezione del sindaco e del presidente della provincia può avvenire con un turno unico, quando un candidato prende subito più del 50 per cento dei voti validi, oppure può avvenire in un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

L'eventuale turno di ballottaggio ha luogo la seconda domenica e il secondo lunedì successivi a quelli in cui si è svolto il primo turno elettorale.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste (o i gruppi) già dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno comunque la possibilità di dichiarare il collegamento con ulteriori liste (o gruppi) rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno **entro sette giorni** dalla prima votazione. Le dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste, rilasciate dai candidati ammessi al ballottaggio, hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rilasciate dai delegati delle liste (o dei gruppi) interessate.

Le dichiarazioni vanno consegnate negli stessi uffici in cui è stata depositata tutta la documentazione per la presentazione delle liste o dei gruppi al primo turno.